



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 30/04/2025

OGGETTO: CONTROVERSIA SOC. BARBATOJA 1961 SRL/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.3161/2025.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Visto il ricorso notificato dal legale della società Babatoja 1961 Srl, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 14.727 del 04.11.2024, presentato davanti al Consiglio di Stato dalla società Barbatoja 1961 Srl, per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della Sentenza del TAR Toscana n.1182/2024, di rigetto dei ricorsi n.341/2024 e n.624/2024, proposti, a suo tempo, dalla medesima società;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.245 del 06.11.2024 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento davanti al Consiglio di Stato dalla società Barbatoja 1961 Srl, per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della Sentenza del TAR Toscana n.1182/2024;

Dato atto che con Sentenza n.3161/2025 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di controparte;

Atteso che con Protocollo n.6472 del 28.04.2025 è stato acclarato agli atti dell'Ente il ricorso presentato dalla società Barbatoja 1961 Srl di fronte al Consiglio di Stato per la revocazione, previa sospensione dell'efficacia, della Sentenza del Consiglio di Stato n.3161/2025, sopra richiamata;

Vista, inoltre, il Decreto Presidente del Consiglio di Stato n.1506/2025 del 22.04.2025 con il quale è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia della Sentenza n.3161/2025 fissando i termini per la discussione in Camera di Consiglio in data 13.05.2025;

Atteso che l'Amministrazione comunale ha ritenuto che nel caso specifico ricorressero i presupposti per opporsi al ricorso di controparte, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di incaricare l'Avv.to Lorenzo Calvani del Foro di Firenze per la tutela legale di questa Amministrazione nel ricorso de quo;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30.04.2025 con la quale è stato conferito mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento davanti al Consiglio di Stato promosso dalla società Barbatoja 1961 Srl per la revocazione, previa sospensione dell'efficacia, della Sentenza del Consiglio di Stato n.3161/2025, conferendo incarico all'Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze

Vista la comunicazione dello Studio Legale Bellotti e Associati, acquisita al numero di Prot. 6.473 del 28.04.2025, con la quale viene quantificato il costo per la difesa legale dell'Ente nel suddetto giudizio per un importo di € 1.141,92 omnia;

Ritenuto di dover procedere in merito, in ottemperanza al disposto della Delibera di G.C. n.93/2025, conferendo incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Avvocati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento de quo;

Dato atto che la somma di € 1.141,92 trova copertura al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2025 del Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027;

Considerato che l'Avv. Lorenzo Calvani presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

Richiesto ed ottenuto da Anac il seguente CIG: **B6ABE59BFF**;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato relativamente al versamento dei contributi previdenziali INPS e dei premi assicurativi INAIL, giusto Durc protocollo INPS_44981843 del 10.03.2025 con scadenza validità 08.07.2025;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto:

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il pagamento relativo al presente incarico rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;

Dato atto, inoltre, del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.93/2025, incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486 per la difesa di questo Ente nel sopra individuato nel sopra individuato procedimento davanti al Consiglio di Stato promosso dalla società Barbatoja 1961 Srl per la revocazione, previa sospensione dell'efficacia, della Sentenza del Consiglio di Stato n.3161/2025;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Lorenzo Calvani ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.141,92** comprensiva di IVA e CPA a favore dello **Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2025 del Bilancio 2025/2027, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa CIG: **B6ABE59BFF**;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

